

Allegato n. 1 alla

Responsabilità Civile Società – Udace 2007

Polizza numero 7162 102654541	Appendice numero	Ramo Rischi Diversi	Agenzia Generale PARMA 7162
---	------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Contraente / Assicurato UDACE – Unione degli Amatori Ciclismo Europeo Via Mauro Macchi 38 – 20124 Milano - 80163150156
--

Con il presente allegato, che forma parte integrante della surriferita polizza si dà e si prende atto che:

- l'Assicurato indicato sul fronte della scheda di polizza al paragrafo I) è da considerarsi come il Contraente
- la descrizione dell'attività assicurata risulta essere la Società Affiliata U.D.A.C.E. – UNIONE DEGLI AMATORI CICLISMO EUROPEO che organizza manifestazioni, raduni e gare per cicloturisti e amatori del ciclismo, ivi comprese manifestazioni e gare di Mountain Bike, BMX, Biathlon e Triathlon., così come meglio descritto nell'art. A delle Condizioni Aggiuntive – Oggetto dell'Assicurazione
- A precisazione di quanto indicato nel paragrafo VII) Massimali, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese di:
euro 5.165.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose.
- Il paragrafo IX) della scheda di polizza viene annullato e sostituito dal seguente paragrafo: il premio convenuto, anticipato in via provvisoria, è in base a elementi di rischio variabili (numero delle Società Affiliate UDACE) e regolato trimestralmente. La **Contraente** si impegna a comunicare, con scadenza trimestrale, il numero delle Società Affiliate in tale periodo e a corrispondere il relativo premio, che sarà determinato su base annua indipendentemente dal momento di iscrizione dell'**Assicurato**. Alla scadenza di ciascun trimestre e sulla base dei dati forniti dalla **Contraente**, la **Società** emetterà appendice di regolazione premio che la **Contraente** pagherà entro 15 giorni. Il premio versato a titolo di anticipo alla firma del contratto, sarà dedotto dal premio dovuto con la regolazione del 1° trimestre. Il premio annuo finito per ciascuna Società Affiliata UDACE viene stabilito in Euro 77,00. Di comune accordo tra le Parti il premio annuo minimo, comunque acquisito, viene stabilito in Euro 5.390,00 ed è determinato sulla base di n° 70 Società assicurate.

Ciò premesso, le condizioni che seguono annullano e sostituiscono integralmente le *Definizioni*, *Norme che regolano l'assicurazione in generale*, *Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi* e le *Condizioni Aggiuntive* contenute nello stampato Mod. 2396 M

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Assicurato:	il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto, nella fattispecie la Società Affiliata U.D.A.C.E.;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti, nella fattispecie l'U.D.A.C.E. Unione Degli Amatori Ciclismo Europeo;
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Franchigia:	la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Scoperto:	la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Subappaltore/Ditta Subappaltatrice:	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente**, o dell'**Assicurato**, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del **rischio**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo/Risarcimento** e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni - Il **Contraente**, o l'**Assicurato**, in caso di **sinistro** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **rischio**. In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'**indennizzo/risarcimento** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'**assicuratore insolvente** - superi l'ammontare del danno, la **Società** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'**Indennizzo/Risarcimento** calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di **polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la **Polizza** oppure alla **Società**. Se il **Contraente**, o l'**Assicurato**, non paga i premi o le rate di **Premio** successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).

Art. 4 - Frazionamento del premio - Premesso che il **Premio** annuo è indivisibile, la **Società** può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di **Premio**, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la **Società** è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del **Premio**. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del **Premio** in arretrato.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione - Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Aggravamento del rischio - Il **Contraente**, o l'**Assicurato**, deve dare comunicazione scritta alla **Società** di ogni aggravamento del **rischio**. Gli aggravamenti di **rischio** non noti o non accettati dalla **Società** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo/Risarcimento** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione del rischio - Nel caso di diminuzione del **rischio** la **Società** è tenuta a ridurre il **Premio**, o le rate di **premio** successive alla comunicazione del **Contraente**, o dell'**Assicurato**, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la **Società** rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Proroga dell'assicurazione - In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del **Contraente**.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, nei limiti indicati nella scheda di **polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di **polizza**.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.)

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, nei limiti indicati nella scheda di **polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di **risarcimento** di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Dlgs. N. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al decreto legislativo n. 38/2000.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'**Assicurato** non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

Art. 12 - Garanzie comprese automaticamente:

A - Responsabilità personale dei dipendenti, parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'**Assicurato**, lavoratori parasubordinati (così come definiti all'art. 5 del D.lgs. N. 38/2000) e lavoratori a rapporto interinale (così come definiti dalla legge 196/97), per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'**Assicurato** stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lgs. 626/94.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sempreché in **polizza** sia prestata la garanzia R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono inoltre considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori e loro dipendenti, i lavoratori a rapporto interinale e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'**assicurato** obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

B - Lesioni personali subite dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati Terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

C - Lavoratori interinali

- 1) L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.
- 2) La garanzia R.C.O. di cui all'art. 12 lettera B delle condizioni generali s'intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali come sopra definiti.

Nel caso in cui l'Inail esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 C.C., a parziale deroga dell'art. 13 lettera c) delle condizioni generali, i lavoratori interinali come sopra definiti verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.

D - Danni subiti da fornitori, clienti e loro dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

E - Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti ed eventuali lavoratori parasubordinati od a rapporto interinale in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

F - Lavori presso terzi

A parziale deroga del punto 2 dell'articolo 15, lettera A - "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle Condizioni generali, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai lavori presso terzi, ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di € 520.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

G - Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

Art. 13 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, i parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs 38/2000, i lavoratori interinali quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, salvo quanto disposto dall'Art. 12, lettera B - C - G - Garanzie comprese automaticamente.
- d) i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 12 lettera C e D

Art. 14 - Limiti territoriali - L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Mexico. Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in U.S.A., Canada e Mexico.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel il mondo intero.

Art. 15 - Rischi esclusi dall'assicurazione

A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato o dai lavoratori a rapporto interinale della cui opera l'Assicurato stesso si avvale, salvo quanto previsto all'art. 12 lettera G (punto 1);
- 2) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dall'art. 12 lettera F;
- 3) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 4) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 5) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 6) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate, rimorchiate;
- 7) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 8) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- 9) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- 10) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;

- 11) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti;
- 12) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 13) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- 14) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

B) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:

- 15) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 16) da detenzione o impiego di esplosivi.

Art. 16 - Pluralità di assicurati - Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato nella scheda di **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda di **Risarcimento** resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 17 - Regolazione del premio

Qualora sulla scheda di **polizza** sia indicato che il **premio** è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di **polizza** ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **premio**, fermo restando il **premio** minimo assoluto riportato nella scheda di **polizza**.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il **Contraente**, o l'**Assicurato**, deve comunicare per iscritto alla **Società**, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:
 1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
 2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;
 3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori parasubordinati;
 4. i compensi erogati all'agenzia fornitrice del lavoro interinale.
- il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa)
- gli altri elementi variabili previsti in **polizza**

Le differenze attive o passive del **premio** risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva

Se il **Contraente**, o l'**Assicurato**, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **Contraente**, o l'**Assicurato**, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il **premio** minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della **Società** a pretendere il conguaglio del **premio**.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il **Contraente**, o l'**Assicurato**, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del **premio**, la **Società** non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la **Società** stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del **rischio** risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del **premio** minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.

Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La **Società** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il **Contraente**, o l'**Assicurato**, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 18 - Obblighi in caso di sinistro - In caso di **sinistro** deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la **polizza** oppure alla **Società**, entro 3 giorni da quando se ne è avuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo/Risarcimento** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali - La **Società** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato nella scheda di **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la **Società** e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'**Assicurato** e ferma ogni altra condizione di **polizza**, la **Società** continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La **Società** non rimborsa le spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

A. CONDIZIONI PARTICOLARI

A. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ad integrazione di quanto indicato nell'art. 11 delle Condizioni Generali, la **società** assicura il **risarcimento** dei danni involontariamente cagionati a terzi dalle associazioni affiliate UDACE quali organizzatrici di manifestazioni, gite, raduni e gare per amatori e cicloturisti. Sono compresi i danni causati a terzi da polizia, carabinieri, vigili urbani e appartenenti al servizio d'ordine anche se non tesserati UDACE, ma comandati al servizio d'ordine dall'**assicurato** che nella sua qualità di società affiliata UDACE ha organizzato la manifestazione, esclusi in ogni caso i rischi soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche. L'assicurazione vale anche per la responsabilità che eventualmente venga attribuita alla **contraente** per fatto di una società affiliata.

B. VALIDITA' TERRITORIALE

A deroga di quanto indicato all'art. 14 delle condizioni generali l'assicurazione vale per i danni che avvengono in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino

C. PERSONE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DEI TERZI

Ad integrazione di quanto indicato nelle condizioni generali, art. 13, non sono considerati terzi, limitatamente ai danni a **cose**, i tesserati UDACE.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE
